

# STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE VENEZIA BALLA

### TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art.1 Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione Venezia Balla.

La sede è sita in Venezia.

#### **Art.2 Oggetto**

L'Associazione ha per scopo:

- la promozione della danza e della musica popolare e tradizionale, realizzando corsi, eventi, ed altre azioni;
- promuovere la trasmissione della tradizione popolare ed etnica, fra le diverse fasce generazionali;
- la riappropriazione degli spazi pubblici interni ed esterni, anche al fine del coinvolgimento attivo di tutta la popolazione;
- produrre e coprodurre ogni tipo di forma di attività editoriale, grafica, e musicale, nell'ambito degli scopi istituzionali dell'associazione;
- collaborare con altre realtà che operano nel territorio, o nell'ambito degli scopi istituzionali dell'associazione;
- valorizzare lo scambio tra tradizioni, culture, ed identità diverse.

È escluso l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguitamento dello scopo sociale. È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917, 22 dicembre 1986.

#### **Art. 3 Durata e anno sociale**

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci, con maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate dall'art. 2 dello statuto.

L'anno sociale inizia il 1 ottobre e si conclude il 30 settembre.

#### **Art.4 Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il Presidente, il Vicepresidente, e il Consiglio direttivo.

## **TITOLO 2. I SOCI**

### **Art.5 Iscrizione**

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche interessate all'attività dell'associazione medesima, o le associazioni il cui oggetto sociale sia congruente con le attività dell'associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.

### **Art.6 I diritti dei soci**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

### **Art.7 I doveri dei soci**

Il socio è tenuto al pagamento della quota d'iscrizione entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo; è tenuto anche all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo.

### **Art.8 Recesso del socio**

Il socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

### **Art.9 Esclusione del socio**

La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto.

La qualifica si perde altresì per radiazione, che può essere deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di violazioni delle norme dello statuto nonché di qualsiasi disposto del consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dello scopo sociale.

## **TITOLO 3. L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art.10 Composizione**

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Hanno il diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. La delega di voto ai soci, che non siano consiglieri o revisori in carica, è autorizzata preventivamente dal consiglio direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di n° 2 per ogni socio.

### **Art.11 Competenze dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro la fine del mese di dicembre per

deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo. L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito: all'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo e a quanto proposto dal consiglio direttivo.

### **Art.12 Competenze dell'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sull'estinzione anticipata dell'associazione.

### **Art.13 Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria o straordinaria sono convocate previa delibera del consiglio direttivo ovvero su istanza motivata al consiglio stesso o di almeno un terzo dei soci. La convocazione avviene mediante e-mail. È responsabilità esclusiva del socio informare per iscritto l'associazione di eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail personale.

L'e-mail di convocazione è inviata almeno 15 giorni prima dell'assemblea e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'assemblea, e l'ordine del giorno della stessa.

### **Art.14 Costituzione dell'assemblea**

L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.

In sessione ordinaria l'assemblea si considera costituita con l'intervento di almeno metà degli iscritti. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione l'assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno la metà dei soci.

### **Art.15 Verbalizzazione**

L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

### **Art.16 Delibere assembleari**

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo a norma degli articoli 10 e 19 del presente statuto. Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quarti dei voti presenti o rappresentati. Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l'importo versato o il valore dell'apporto conferito all'associazione.

## **TITOLO 4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 17 Nomina e composizione**

Il consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a n° 3 e non superiore a n° 11 consiglieri. È nominato dall'assemblea ordinaria ogni n° 2 anni. In caso di morte o dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino all'Assemblea successiva. L'eletto dall'Assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte. I consiglieri svolgono le loro attività a titolo gratuito.

### **Art.18 Competenza e convocazione del Consiglio**

Al consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione

tecnica dell'attività e l'organizzazione interna. Prima del 31 agosto di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo. Prima di ogni assemblea il Consiglio Direttivo valuta i motivi di giustificazione dell'eventuale mancata partecipazione dei soci all'assemblea e autorizza le deleghe.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri. Di ogni riunione del Consiglio il Segretario provvede a redigere il Verbale, dando atto: dei partecipanti presenti; dell'oggetto della riunione; delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

#### **Art.19 Delibere del Consiglio**

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei Consiglieri.

## **TITOLO 5. IL PRESIDENTE**

#### **Art.20 Presidente e Vicepresidenti**

L'assemblea dei soci elegge un Presidente e un Vicepresidente. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. È eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica n° 2 anni.

#### **Art.21 Compensi per le Cariche Elettive**

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli eletti, per il loro incarico, compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate, se preventivamente approvato dal direttivo.

#### **Art.22 Rinvio**

Per quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

Luogo Venezia-Mestre, Lì 23 gennaio 2012

Diego Vallongo ..... Valentina Trevisanato .....

Paolo Ticozzi ..... Stefano Bragato .....

Christian Doni ..... Alessandro Funes .....

Andrea Casarin ..... Cecilia Cortesia .....

Maria Pozzi ..... Luciano Boscolo .....

Assunta Ianne .....